



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

## PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL MUNICIPIO IV E IL SIG. TORNATOLA ROCCO

### **Cura manutentiva del memoriale, vaso in materiale plastico, posto nel parcheggio dell'Omo al vertice verso la rotonda via Emilia/via Molassana**

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in P.zza dell'Olmo 3 - 16138 Genova, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 27 del 09/04/2018 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto:

TRA

il Comune di Genova - Municipio IV Media Val Bisagno con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dal Dott. Enrico Bazzurro al quale, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 22 del 18.01.2018, è stato conferito l'incarico di Direttore del Municipio IV – Media Val Bisagno, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, ivi domiciliato e di seguito denominato “Direttore”;

E

### **Il gruppo di famigliari e amici di Danilo Tornatola rappresentati dal padre Sig. Tornatola Rocco**

**[REDACTED]** di seguito denominato “Proponente”,

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani (“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione”);
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio, Dott. Enrico Bazzurro;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;



CONSIDERATO CHE

Il sig. Tomatola Rocco, in rappresentanza della famiglia, ha manifestato la volontà di ricordare il proprio figlio Danilo, recentemente scomparso in un incidente stradale all'interno della rotonda di Via Emilia, tramite il posizionamento di un vaso ornamentale all'interno del parcheggio pubblico dell'Olmo impegnandosi alla sua cura alle piantumazioni e al mantenimento del verde e a curare inoltre anche il decoro dell'area circostante.

L'impegno da parte del Municipio consiste nell'autorizzazione del memoriale e nella fornitura del contenitore, vaso in plastica di cm 32.

Per quanto sopra descritto e verificato il R.A.T geom. Roberto Maragliano rilascia parere positivo alla proposta.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

- **riordino e pulizie nell'area;**
- **cura, reintegri o nuovi trapianti nel vaso.**

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **salvaguardia del memoriale e dell'area.**

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

- **interventi di conservazione del decoro;**
- **cura e pulizia dei luoghi;**
- **comunicazione di criticità rilevate nell'area e ai manufatti all'Area Tecnica - Ufficio segnalazioni 010 55 78 327 / 345 dal lunedì al giovedì: 08:30 - 13:00 e 14:00 - 16:00 - Il venerdì: 08:30 - 13:00 oppure inviando mail a [segnalazionimunicipio4@comune.genova.it](mailto:segnalazionimunicipio4@comune.genova.it) - [areatecnicamunicipio4@comune.genova.it](mailto:areatecnicamunicipio4@comune.genova.it)**

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio IV Media Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

-in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

-ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.



COMUNE DI GENOVA

Pertanto Il Municipio si impegna a:

- **fornire il supporto materiale e consulenza tecnica preventiva con finalità prescrittiva sulla conformità e buona esecuzione delle opere manutentive.**

Il Proponente si impegna a:

- **coordinarsi col Municipio nelle attività, a fornire una sorveglianza sui luoghi collaborando nella prevenzione degli abusi.**

#### ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

- **garanzia sulla cura dell'area del memoriale sito all'interno del parcheggio pubblico.**

#### ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

#### ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

#### ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre **almeno** una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

#### ART. 8 - ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV – Forme di sostegno – del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione di attività condivise attraverso:

- **l'onere della eventuale fornitura dei materiali di consumo relativi, e alla eventuale fornitura di attrezzatura di tipo amatoriale in quantità ritenuta congrua per il numero delle persone impiegate e i materiali di consumo secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;**

Ai sensi del Capo IV Articolo 10 comma 2 del regolamento:

- **l'esenzione da eventuali oneri e permessi.**

#### ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO



COMUNE DI GENOVA

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione il presente patto ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette dalle parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

[http://www.comune.genova.it/sites/default/files/reg\\_collaborazione\\_cittadini\\_amministrazione\\_20161025\\_con\\_link.pdf](http://www.comune.genova.it/sites/default/files/reg_collaborazione_cittadini_amministrazione_20161025_con_link.pdf)

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ..... 19 APR, 2018 .....

Per il Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno

**Il Direttore Municipio – Dott. Enrico Bazzurro**

.....

Per il Proponente

**Il Sig. Tornatola Rocco**

.....



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

ALLEGATI  
Area del Memoriale "Danilo Tornatola"

